

TRIBUNALE DI Napoli Nord

III Sezione Civile

Il giudice dott.ssa Satta Cristiana, nel procedimento iscritto al r.g. fall. n. 12/2019,

esaminato il piano depositato in data 12.7.2019 e valutati i chiarimenti resi nel corso della procedura, osserva quanto segue

Fatto e diritto

Il ricorrente dichiara di avere una esposizione debitoria momento della presentazione del ricorso, pari ad Euro 51.737,25 come di seguito indicata:

- Finanzimanto Agos ducato spa € 20.327,12;
- Banca ifis s.p.a. € 11.189,79;
- FCA bank € 19.205,50
- MUNICIPIA ABACO SPA € 561,83
- AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE € 453,01

L'istante è proprietario di un'autovettura il cui valore è stato quantificato in € 5.000,00.

Non è proprietario di beni immobili.

Il sig. Chinzer è lavoratore dipendente e percepisce uno stipendio mensile netto di euro 1.100,00.

Il nucleo familiare è composto dal ricorrente, dalla moglie e da una figlia minore portatrice di handicap.

L'organismo di composizione della crisi, sulla base della documentazione fornita dai debitori ed anche alla luce degli elementi rinvenuti nelle banche dati dell'ISTAT ha ritenuto congruo l'ammontare delle spese medie mensili quantificato dal Chinzer in € 900,00.



Il ricorrente ha proposto di ristrutturare il proprio debito offrendo il pagamento integrale dei creditori prededucibili, ovvero dell'OCC e del legale nominato ed il pagamento del 20% dei crediti chirografari, non sussistendo crediti privilegiati per un totale di euro 17.874,98.

Il pagamento è previsto mediante versamento di n. 38 rate per il pagamento dei compensi dell'OCC dalla n. 1 alla n. 38 e di 56 rate per il pagamento dei creditori chirografari dalla n. 39 alla n. 90 nell'ammontare indicato per ciascun creditore alla lettera o) della proposta di piano depositata il 12.7.19.

L'organismo di composizione della crisi ha attestato, negli atti redatti ex art 9 legge 3 del 27-1-2012 con riferimento alla diligenza prestata nell'assumere le obbligazioni, ha evidenziato come i nuovi finanziamenti siano stati stipulati anche per soddisfare i pregressi e senza che vi fosse alcun controllo del merito creditizio ex art- 124 bis cpc da parte degli istituti finanziatori.

In relazione al piano così come proposto, nessun creditore ha presentato osservazioni.

Il giudice per omologare il piano deve, prima di tutto, escludere ai sensi dell'art. 12 bis l. 3/2012 " *che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali* ".

Dall'analisi compiuta emerge che l'attuale indebitamento è connesso alla complessiva situazione familiare del ricorrente, unico percettore di reddito e padre di una bambina portatrice di handicap, il quale dopo un primo finanziamento del 31.7.2008 ha contratto solo due ulteriori debiti uno in qualità di garante del fratello antecedentemente all'anno 2014 (cfr. ricorso per decreto ingiuntivo banca ifis s.p.a.) e l'altro in data 26.1.2017, ovvero successivamente alla nascita della figlia avvenuta il 26.3.2016.

Dalla documentazione medica in atti emerge che la minore è affetta da patologie tali che hanno portato al riconoscimento (in corso di procedimento) dello status di soggetto portatore di handicap. Tale dato conferma la necessità dell'elevato



importo mensile di euro 200,00 da destinare alle spese mediche e dell'impossibilità per il coniuge di trovare un'occupazione stabile dovendo provvedere alle necessità continue della minore, che hanno portato dunque ad un incremento delle spese imprevedibile all'epoca in cui ha contratto i primi debiti.

Orbene, ritiene il giudicante che sussiste la meritevolezza richiesta dalla legge.

In particolare si osserva oltre a quanto evidenziato che i debiti residui sono nei confronti degli agenti della riscossione per un ammontare esiguo connesso all'omesso pagamento di bolli auto.

L'indebitamento, pertanto, alla luce dei rilievi effettuati non può in alcun modo esser qualificato come colpevole e porta ad escludere un atteggiamento poco oculato del debitore.

Gli insieme degli elementi di fatto così evidenziati portano il giudicante ad escludere che il ricorrente abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ed a ritenere che l'indebitamento non sia colposo ma conseguente agli imprevedibili aumenti delle uscite per spese mediche sopra descritti ed alla connessa impossibilità per il coniuge di contribuire al sostentamento economico del nucleo familiare.

Alla luce di quanto fin qui esposto ed osservato è possibile ritenere omologabile il piano del consumatore predisposto dal signor Chinzer.

L'organismo di composizione della crisi deve risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art 13 legge n. 3 del 27-1-2012.

P.Q.M.

- omologa il piano del consumatore predisposto da Chinzer Luca;
- dispone che il debitore effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato;
- attribuisce all'organismo di composizione della crisi gli obblighi e i poteri di cui all'art 13 della legge n. 3 del 27-1-2012.



- dispone che il piano omologato sia pubblicizzato attraverso la pubblicazione sul sito del tribunale di Napoli Nord, previo oscuramento dei dati sensibili relativi allo stato di salute della figlia minore di cui alla lettera e) del piano ed in particolare alla diagnosi medica ivi contenuta al rigo da 20 a 23.

Aversa, 26.11.2019

Il giudice

Dott.ssa Cristiana Satta

